CALUGI
BROKER

ALLEGATO 3

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

AVVERTENZA

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, **prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione**. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

Sezione I

Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Persona fisica che entra in contatto con il contraente

Cognome e nome Calugi Antonio		In qualità di legale rappresentante di Calugi Broker Sas di Calugi Antonio & C.
Sezione RUI B	Numero RUI B000006996	Data di iscrizione 07/05/2012

Società per la quale è svolta l'attività

Denominazione Calugi Broker Sas di Calugi Antonio & C., P. IVA 07396290483		
Sezione RUI B	Numero RUI B000762814	Data di iscrizione 05/11/2024
Sede legale Via Vittorio Veneto 62, 50050 Cerreto Guidi (FI)		
Telefono 334 145 1168	Email antonio.calugi@calugibroker.it	PEC calugibroker@pec.it
Sito internet attraverso cui avviene la promozione www.calugibroker.it		

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari (RUI) sul sito internet dell'IVASS: www.ivass.it.

L'Istituto competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta è l'IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, via del Quirinale 21, 00187 Roma.

Sezione II

Informazioni sul modello di distribuzione

- [x] **a.** L'intermediario agisce su incarico del cliente.
- [ ] **b.** Il contratto è distribuito sulla base di un accordo di collaborazione orizzontale (art. 22, comma 10, D.L. 179/2012, convertito nella L. 221/2012) con il seguente intermediario: _____
  Sezione RUI _____ Numero _____ Ruolo _____

Sezione III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

a. L'intermediario:

- [x] non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione
- [ ] detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della seguente impresa di assicurazione: _____

b. Riguardo all'intermediario:

- [x] nessuna impresa di assicurazione, né impresa controllante un'impresa di assicurazione, è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto
- [ ] la seguente impresa è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto: _____

Sezione IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario:

- [ ] **a.** fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private, ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo
- [ ] **b.** fornisce consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter, comma 4, del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente
- [ ] **c.** distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione
- [x] **d.** distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale. La denominazione delle imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari è:
  - [x] affissa nei locali dell'intermediario
  - [ ] pubblicata sul sito internet dell'intermediario

  Il contraente può chiedere la consegna o la trasmissione della denominazione delle imprese.

e. Altre informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7, del Codice delle Assicurazioni Private: nessuna

Sezione V

Informazioni sulle remunerazioni

a. Il compenso per l'attività svolta è costituito da:

- [ ] onorario corrisposto direttamente dal cliente

- [x] commissione inclusa nel premio assicurativo
- [ ] altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata: _____
- [ ] combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra: _____

b. In caso di onorario, importo in euro _____ oppure, se non è possibile indicarlo, metodo per calcolarlo:

_____

c. In caso di polizze r.c. auto, la misura delle provvigioni percepite è indicata nella tabella allegata, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008.

d. Nel caso di collaborazioni orizzontali o con altri intermediari iscritti nella sezione E del RUI, l'informativa di cui ai punti precedenti è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

Sezione VI

Informazioni sul pagamento dei premi

a. Riguardo ai premi e alle somme dovute:

- [x] i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso
- [ ] l'intermediario ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 23.480 (importo in vigore dal 9 ottobre 2024). Tale importo è soggetto ad aggiornamento annuale, tenuto conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat

b. Modalità di pagamento dei premi ammesse:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se e in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto

c. I premi pagati all'iscritto nella Sezione B del RUI si considerano pagati direttamente all'impresa e attivano la garanzia solo se espressamente previsto nell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa stessa con l'intermediario, ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private.

Con riferimento al contratto proposto, il rischio è collocato con l'impresa _____ e l'accordo ai sensi dell'art. 118: ☐ è presente ☐ non è presente

---

Sezione VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

a. L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

b. Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente. I reclami all'intermediario si inviano a Calugi Broker Sas, Via Vittorio Veneto 62, 50050 Cerreto Guidi (FI), email antonio.calugi@calugibroker.it, PEC calugibroker@pec.it. Per i reclami all'impresa si rinvia al DIP aggiuntivo. Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo, o in

caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, il contraente può rivolgersi all'IVASS secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi.

c. Il contraente ha facoltà di:

1. presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile
2. avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi

d. Essendo l'intermediario iscritto nella Sezione B del RUI, gli assicurati possono rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, istituito presso la Consap, via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06 85796538, email fondobrokers@consap.it, per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a.

Sezione VIII

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

a. Il contraente può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, secondo gli artt. 56-bis e 56-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018. In particolare:

1. chi è guarito da una patologia oncologica non è tenuto a fornire informazioni, né può subire indagini, comprese visite mediche di controllo e accertamenti sanitari, sulla pregressa patologia, se il trattamento attivo si è concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Il periodo è ridotto a cinque anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie indicate nell'Allegato I del Decreto del Ministero della salute 22 marzo 2024 valgono i termini inferiori lì previsti
2. per conclusione del trattamento attivo si intende, in mancanza di recidive, la data dell'ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico
3. il distributore non acquisisce tali informazioni da altre fonti e, se comunque ne dispone, non le utilizza per determinare o modificare le condizioni contrattuali, né per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del contraente. Non applica limiti, costi e oneri aggiuntivi, né trattamenti diversi da quelli previsti per la generalità dei contraenti e assicurati
4. se le informazioni sono già state fornite, il contraente può inviare la certificazione attestante l'avvenuto oblio oncologico, rilasciata secondo la legge n. 193/2023 e i decreti attuativi. Il distributore cancella le informazioni entro trenta giorni dal ricevimento e conserva la certificazione per dieci anni

Per tutte le pertinenti informazioni si rinvia alla lettura del DIP aggiuntivo.

b. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2, commi da 1 a 5, della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Luogo _____ Data _____

L'intermediario	Il contraente, per avvenuta consegna del presente Modulo prima della sottoscrizione della proposta o del contratto